



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
4	16/01/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 ed s.m.i. per la vioazione del combinato disposto degli articoli 101, 124 e 133 D.lgs. 152/2006, illecito amministrativo accertato da ARPAC dipartimento di Caserta con note 54292/2018 - 45693/2019. Trasgressore: Legale rappresentante Consorzio Idrico Terra di Lavoro Di Biasio Pasquale. Obbligato in solido: Consorzio Idrico Terra di Lavoro. Archiviazione contestazione 45693/2019 nei confronti di Pacifico Virgilio.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, su richiesta del comune di Mondragone, in data 02/07/2018 verbale 54/PL/18, e d'ufficio, in data 17/07/2019 verbale 54/DFC/19, un controllo dello scarico in acque superficiali della rete fognaria che serve il Comune (esclusa loc. Pescopagano);
- 1) Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, relativamente al verbale 54/PL/18, è emerso:
- All'atto dell'ispezione l'impianto di depurazione è in esercizio;
 - Il ricettore dello scarico è il mare, tramite condotta sottomarina;
 - È stato effettuato in campionamento con modalità medio composito nell'arco di tre ore cui è seguita analisi affidate all'Area Analitica di Caserta;
- Con rapporto di prova R.G. n. 14188 c01 a1, a2 del 10/07/2018, relativo alle analisi effettuate dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per il parametro: ESCHERICHIA COLI;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 54292/2018, trasmessa a mezzo Pec, del 24/09/2018 ed acquisita al protocollo regionale n. 595926 in pari data, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, al sig. Pasquale di Biasio, in qualità di Rappresentante Legale del Consorzio Idrico Terra di Lavoro all'epoca dei fatti, la violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s. m.i., con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro.
- Che non sono pervenute, da parte dell'interessato, memorie difensive scritte né richiesta di audizione orale nonostante debitamente informato di tale possibilità nell'atto di contestazione;
- 2) Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, relativamente al verbale 54/DFC/18, è emerso:
- All'atto dell'ispezione l'impianto di depurazione è in esercizio;
 - Il ricettore dello scarico è il mare, tramite condotta sottomarina;
 - È stato effettuato in campionamento con modalità medio composito nell'arco di tre ore cui è seguita analisi affidate all'Area Analitica di Caserta;
- Con rapporto di prova R.G. n. 17085 c01 a1, a2 del 23/07/2019, relativo alle analisi effettuate dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per il parametro: ESCHERICHIA COLI, con superamento che supera di oltre il cinquanta per cento il limite consentito;
 - Veniva, inoltre, richiesta l'esibizione dei rapporti di prova relativi agli autocontrolli eseguiti sulle acque di scarico nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (prescrizione n. 5 dell'A.U.A.) nonché il programma di manutenzione e degli interventi da effettuare in caso di interruzione temporanea o malfunzionamento (prescrizione n. 9 dell'A.U.A.).
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 45693/2019, trasmessa a mezzo Pec, del 26/07/2019 ed acquisita al protocollo regionale n. 478176 del 30/07/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, al sig. Pasquale di Biasio, in qualità di Rappresentante Legale, all'epoca dei fatti, del Consorzio Idrico Terra di Lavoro ed al sig. Pacifico Virgilio, rappresentante legale, all'epoca dei fatti, del comune di Mondragone:
- A. La violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s. m.i., con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro, accertata tramite le analisi 17085 c01 a1, a2 del 23/07/2019 sopra considerate;
- B. La violazione dell'art. 124 comma 10 punita all'art. 133 comma 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro. Ciò in considerazione del fatto che l'esibizione dei rapporti di prova relativi agli autocontrolli eseguiti sulle acque di scarico nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (prescrizione n. 5 dell'A.U.A.) nonché il programma di manutenzione e degli interventi da effettuare in caso di interruzione temporanea o malfunzionamento (prescrizione n. 9 dell'A.U.A.) non è stata presentata al richiedente (ARPAC) nei tempi stabiliti;

RILEVATO

- Che i verbali in oggetto risultano correttamente notificati;
- Che non sono pervenute, da parte degli interessati, memorie difensive scritte né richiesta di audizione orale, benché debitamente informati di tale possibilità nell'atto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che, l'art. 8 della L. 689/1981 recita: *“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, **soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.**”*;
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, relativamente alla contestazione scaturente dal verbale 54/DFC/19, venivano individuate due persone fisiche quali responsabili in solido, rappresentanti, rispettivamente, del comune di Mondragone e del Consorzio idrico Terra di Lavoro;
- Che, non essendo contemplato il concetto di correatità dalla Legge di depenalizzazione n. 689/1981 ma soltanto il cumulo giuridico di illeciti (Art. 8 L. 689/1981), non è possibile individuare più di un trasgressore;
- Che, pur prescindendo dai limiti di cui sopra, nel caso di specie, appare necessaria tale impostazione essendo, il sig. Pacifico ed il sig. Di Biasio, rappresentanti di enti differenti. Pertanto, gli stessi non potrebbero essersi resi responsabili della medesima condotta illecita rientrando le suddette violazioni degli artt. 101 e 124, nel concetto di **“reati propri”** i quali possono essere commessi, nella presente fattispecie, dal gestore o dal titolare dello scarico, a seconda delle rispettive competenze;
- Che, stando ai verbali in oggetto, si evince che il responsabile debba essere individuato nel gestore dell'impianto di scarico. Si evince, inoltre, che il gestore dell'impianto sia il Consorzio Idrico Terra di Lavoro, nella persona del suo legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- Che, pertanto, nulla può essere ascritto al titolare dello scarico, nella persona del legale rappresentante del comune di Mondragone all'epoca dei fatti;
- Che sarà applicato l'art. 8 co. 1 della L. 689/1981, rilevandosi, nella condotta contestata, un'unica condotta illecita continuata nell'arco di tempo intercorrente tra i due Verbali di contestazione in oggetto;
- Che, inoltre, in applicazione dell'art. 8 co. 2 della L. 689/1981, si terrà conto della violazione più grave che, nel caso *de quo*, è quella scaturente dalla violazione dell'art. 101 co. 1;
- Che, la sanzione è calcolata secondo il seguente schema, ricavato dalle indicazioni del D.D. Regione Campania 242 del 24/06/2011, relativo alla determinazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni comminate per la violazione del D.Lgs. 152/2006:

•

- Che, in applicazione dell'articolo 8 L.689/1981 la sanzione sarà maggiorata nella misura del dieci per cento, per un totale di **€ 20.075,00 (Ventimilasettantacinque/00)**.

VISTO.

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 124 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 12698 del 10/01/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al Sig. Di Biasio Pasquale, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***, rappresentante Legale del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed al Consorzio Idrico Terra di Lavoro, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma **€ 20.075,00 (Ventimilasettantacinque/00)**, oltre eventuali spese di notifica,

entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alle note di contestazione in oggetto, prodotte dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

DECRETA

- Inoltre, di archiviare la stessa contestazione - 45693/2019 - nei confronti del sig. Pacifico Virgilio, sindaco del Comune di Mondragone all'epoca dei fatti.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento

- De Biasio Pasquale - Codice tributo: 531

Oppure

- Consorzio Idrico Terra di Lavoro – codice tributo 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:

1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;

2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;

3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;

4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;

5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.

- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;

- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;

- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;

- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del

destinatario di € 8,50 (Otto/50). Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta